

AVV. C. MASSIMO ORIOLO

Via A. Moro n. 13 – 85050 MARSICOVETERE (PZ)

☎ 0975352515 – Fax 0975352515

pec: oriole.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it

RLOCDM67C10L326L

TRIBUNALE DI POTENZA

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON ISTANZA CAUTELARE ANTE CAUSAM E

ISTANZA DI NOTIFICA AI LITISCONSORTI EX ART. 151 CPC

Per il sig. **LOPIANO ANTONIO**, cod. fiscale LPNNTN92S21G942W, rappresentato e difeso dall'avv. C. Massimo Oriolo (RLOCDM67C10L326L) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Villa d'Agri, Via A. Moro n. 13 (85050 Marsicovetere) come da mandato in calce; [PROCURA ALLE LITI lopiano](#)

fax 0975352515 – pec: oriole.massimo@cert.ordineavvocatipotenza.it;

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rapp. p.t.

E NEI CONFRONTI DI:

tutti i lavoratori LSU partecipanti alla selezione di stabilizzazione indetta nella provincia di Potenza con DDG n. 1391/2023.

SOMMARIO

FATTO.....	2
DIRITTO	4
(FUMUS BONI IURIS)	4
SULLA GIURISDIZIONE DEL GO A CONOSCERE LA PRESENTE CONTROVERSIA	4



SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA	4
PERICULUM IN MORA	7
DOCUMENTI DEPOSITATI:	10
ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI.....	11

FATTO

1. Con DDG n 1391 del 11/08/2023 il MIM ha emanato il Bando per una procedura selettiva per soli titoli per la copertura di 590 posti da destinare ai servizi di pulizia nelle scuole ([1 BANDO DDG 1391_23](#));
2. si tratta di un procedimento finalizzato alla stabilizzazione, con assorbimento nei ruoli del MIM, del personale che ha già svolto per diversi anni il servizio alle dipendenze di imprese private appaltatrici del servizio;
3. la procedura prevede una prima fase provinciale e una successiva fase nazionale, alla quale accedono i candidati risultati soprannumerari nella propria provincia;
4. il ricorrente, avendone i requisiti, ha partecipato alla selezione per la provincia di Potenza ma, a causa di difficoltà nell'uso della piattaforma telematica (il proprio Spid era risultato bloccato) vi ha provveduto accedendo alla piattaforma Polis con le credenziali della sorella, delegata ad operare su detta piattaforma telematica ai fini della domanda ([2 Domanda di partecipazione alla selezione](#));
5. detta possibilità, pur non contemplata dal Bando, costituisce tuttavia una delle modalità di accreditamento per la piattaforma telematica del MIM ed è prevista dalla Guida operativa predisposta dal MIM ([3 Guida operativa funzioni di servizio v13.0](#));
6. in dette istruzione è, infatti, prevista la possibilità di “... *concedere ad un altro utente di Istanze onLine, regolarmente abilitato al Servizio, una delega ad operare in proprio nome; il delegato può accedere e operare nell'Area Riservata Istanze On Line per conto dell'utente delegante sui suoi dati fino alla scadenza o alla revoca della delega stessa* (cfr.: doc. 3, par 3.1, pag. 18);
7. avvalendosi di tale possibilità la sorella si è accreditata alla piattaforma telematica e ha depositato la domanda cartacea del ricorrente con i relativi allegati, tra i



quali una specifica delega alla sorella ad operare in suo nome e conto;

8. in data 4 ottobre, alle ore 15,10, la sorella del ricorrente ha ricevuto dall'USR Basilicata una prima mail con la quale le veniva comunicata l'esclusione dalla procedura selettiva ([4 E mail USR esclusione](#));

9. a distanza di circa un'ora ha, poi, ricevuto una seconda mail con la quale è stato espressamente revocato il provvedimento di esclusione dalla procedura e l'ammissione alla procedura selettiva ([5 Email USR ammissione](#));

10. sennonché pubblicate le graduatorie provinciale a cura dell'USR Basilicata il ricorrente ha constatato di non essere presente e di non aver titolo nemmeno a partecipare alla fase nazionale riservata ai soprannumerari;

11. chieste spiegazioni sulle ragioni dell'esclusione, l'USR Basilicata ha comunicato di non aver ammesso la domanda per carenza dei requisiti soggettivi della delegata (non del delegato) e che, in ogni caso, con riferimento alla domanda presentata dal candidato, lo ha escluso perchè non presente nella piattaforma Istanze on line;

12. nel determinarsi a tanto l'USR Basilicata ha anche disatteso il parere reso dalla Direzione generale dei servizi scolastico (DGPER) del MIM che, interpellato da gestore della piattaforma telematica, aveva ipotizzato la possibilità di ritenere ammissibile la domanda demandando all'ufficio provinciale la valutazione del caso, mediante l'acquisizione dei documenti cartacei ([6 Comunicazione motivi esclusione](#));

13. in sostanza la Commissione ha escluso il candidato (non per carenza dei requisiti soggettivi) ma per il sol fatto di non essersi correttamente registrato sulla piattaforma Istanze on line e senza dar corso al soccorso istruttorio (attraverso l'acquisizione della domanda cartacea) in qualche modo suggerito dal DGPER;

14. allo stato il ricorrente non ha potuto partecipare alle due fasi selettive ed è concreto il rischio di perdere una occasione di lavoro irripetibile tenuto conto che, rispetto ai posti messi a concorso (590), sono state presentate solo 520 domande;

15. come si dedurrà nel prosieguo il ricorrente è anche privo di reddito e vive con la madre, a sua titolare di un reddito di circa € 900,00 al mese ([7 C2 STORICO](#) [8](#)



DIRITTO

(FUMUS BONI IURIS)

SULLA GIURISDIZIONE DEL GO A CONOSCERE LA PRESENTE CONTROVERSIA

In linea generale deve ritenersi esclusa la configurabilità di una procedura concorsuale in senso stretto laddove non sussistono, come nel caso di specie, gli elementi caratterizzanti una procedura concorsuale.

La mera valutazione dei titoli di servizio esclude ricorrano i connotati propri di una comparazione meritocratica della preparazione e dell'esperienza professionale propri di una procedura concorsuale atteggiandosi, piuttosto, come graduazione meccanica, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e consequenziale attribuzione del punteggio), il che esclude la giurisdizione del giudice amministrativo. (cfr. Tar Lecce, sez. II, 29 aprile 2015 n.1415, che richiama Tar Napoli, sez. VIII, 9 ottobre 2013, n. 4598). In tal senso si è espresso, da ultimo, anche il Giudice del lavoro di Potenza in un caso analogo (dott. E. Facciolla, Ordinanza del 17.05.2023 resa nel giudizio n. 2288/20 rg).

Tenuto conto che nel caso di specie il Bando prevede che la graduatoria finale sia stilata sulla base dei soli titoli culturali e di servizio, viene meno il requisito della comparazione meritocratica che determinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere la presente controversia.

Da ciò la giurisdizione del Giudice del lavoro.

SUL MERITO DELLA CONTROVERSIA

La volontà espressa dal ricorrente con la delega conferita alla sorella ad operare in suo nome e conto sulla piattaforma telematica Istanze on line è chiara ed univoca nel contenuto.



La delega richiama espressamente la procedura selettiva oggetto di causa e anche il modello di domanda utilizzato, compilato in ogni sua parte, consente di risalire ai requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal Bando.

Del resto, non può nemmeno affermarsi che il ricorrente abbia utilizzato una modalità di presentazione della domanda diversa dalla previsione del Bando avendo, appunto, usato la piattaforma telematica (sia pure per interposta persona) così come previsto.

È vero che ad essersi accreditato all'uso della piattaforma non è il candidato alla selezione ma il delegato (possibilità contemplata dal MIM) ma è pur vero, però, che la documentazione depositata in atti è inequivoca nel contenuto e l'Amministrazione, in sede di soccorso istruttorio, ben avrebbe potuto sanare la mera irregolarità, recependo le sollecitazioni che la stessa Direzione generale per il personale scolastico aveva ipotizzato allorché è stato interpellato dal gestore del servizio (cfr.: doc. 6).

Del resto, l'art. 65 del Codice dell'Amministrazione digitale prevede, tra l'altro, che le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici, sono valide anche se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità (art. 65, co. 1 lett. C, d. lgs n. 82/2005).

Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie: il ricorrente accedendo alla piattaforma telematica con le credenziali della sorella ha depositato una domanda cartacea compilata e sottoscritta, con allegata la copia della carta di identità.

Se si considera che nei rapporti con la p.a. deve prevalere il dato sostanziale su quelle meramente formale, escludere *a-priori* il ricorrente dalla selezione per il sol fatto di non essersi correttamente registrato alla piattaforma telematica, significa contraddire il principio del *favor participationis* e sostanziare una ingiusta discriminazione nei confronti di quanti non dispongono degli strumenti telematici sufficienti o non vi hanno dimestichezza, tanto più se si considera che "... alla tecnologia si chiede di semplificarci la vita..." (in tal senso: C.d.S, sez. VI, sentenza n. 829/2022)

È prevalsa una visione puramente burocratica e censorea, in spregio del *favor participationis* e del principio, di derivazione comunitaria e rilevante anche



nell'ordinamento interno, di sanabilità delle irregolarità formali con conseguente attenuazione del rilievo delle prescrizioni formali della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 5.10.2005, n.5367; V, 4.2.2004, n.364).

Del resto, dopo la L. n. 241/1990 la interlocuzione collaborativa con il singolo cittadino dovrebbe costituire il *modus procedendi* della p.a., in modo da superare inutili formalismi in nome del principio del *favor participationis* e della semplificazione che, dal punto di vista sistematico, rappresenta una applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3 della stessa L. n. 241 che, appunto, impone all'amministrazione di liberarsi dalla mera forma facendo prevalere, invece, il dato sostanziale.

La rigidità della condotta tenuta dalla p.a. non pare rispondere ad alcun apprezzabile interesse della stessa p.a.; il soccorso istruttorio utile, nel caso di specie, per sanare una mera irregolarità, costituiva un atto dovuto, tanto più se si considera che la possibilità che il candidato operi sulla piattaforma telematica tramite un delegato è, come detto, ipotesi espressamente contemplata dallo stesso MIM nelle istruzioni operative emanate per l'accesso alla citata piattaforma telematica.

È pacifico, peraltro, che l'istituto del soccorso istruttorio è pienamente utilizzabile anche nei concorsi pubblici, rispetto ai quali le finalità proprie di detta procedura non possono essere alterate nei suoi esiti da meri errori formali (Consiglio di Stato, sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975; T.A.R. Veneto Venezia Sez. I, 11/04/2019, n. 465; ; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, Sent., (ud. 06/11/2019) 13-12-2019, n. 5946).

Del resto, l'utilizzo del sistema informatizzato, previsto a norma dell'art. 12 del d. lgs. n. 82/2005, non può e non deve compromettere la partecipazione di un candidato ad una selezione a causa di mere irregolarità formali non incidenti su quelle sostanziali (quali la mancanza di requisiti di partecipazione, l'oggettiva tardività della domanda, ecc.), in quanto la piattaforma POLIS (utilizzata nel caso di specie) deve essere uno strumento per meglio servire il cittadino e per far funzionare meglio il servizio reso dalla P.A. e non può certo porsi come mezzo discriminatorio e lesivo per i candidati (in tal senso: Tar



Toscana, sentenza n. 1073/2016).

Secondo il T.A.R. Puglia, Lecce: *“l’ambito naturale di applicazione dell’art. 6 della L. n. 241/1990 è quello della incompletezza o della erroneità dei documenti che il privato deve produrre a corredo di un’istanza rivolta alla p.a. Dette integrazioni documentali o la rettifica di dichiarazioni erronee possono aver luogo qualora si sia al cospetto di un contegno del privato immune da deliberata volontà di tacere circostanze rilevanti, o in casi di incolpevole errore nella predisposizione di un’istanza. In presenza di tali circostanze l’istituto in parola mira a perseguire un obiettivo di giustizia procedimentale che consente di sanare l’eventuale irregolarità di una domanda attraverso la potestà di sollecitarne il completamento ed una corretta ostensione alla p.a.”* (Sentenza n. 1724/2011).

Inoltre - sia pure in materia di ricorsi elettorali - il Consiglio di Stato Sez. VI, con la sentenza 15/06/2015, n. 2910 ha avuto modo di affermare che il soccorso istruttorio: *“... è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature, pena la violazione della par condicio e dell’interesse pubblico alla necessaria concentrazione e celerità delle varie fasi di cui si compone il procedimento elettorale.”*

In definitiva sussistono sufficienti elementi per censurare la condotta tenuta dalla p.a. resistente e considerare chiara la volontà espressa dal ricorrente e meritevole di ammissione alla selezione, tenuto conto delle mere irregolarità formali non incidenti sui requisiti oggettivi e soggettivi di ammissione alla selezione.

PERICULUM IN MORA

Stando a quanto precede al ricorrente - in maniera del tutto arbitraria ed illegittima e facendo ricorso ad un approccio puramente formalistico - è stata preclusa la possibilità di partecipare ad una selezione per soli titoli il cui esito sarebbe stato favorevole, tenuto anche conto del fatto che dei 590 posti messi a concorso sono state presentate solo 520



domande.

Ritenendo ammissibile la domanda il ricorrente, pur non avendo titolo ad uno dei posti disponibili nella provincia di Potenza avrebbe, quale soprannumerario, partecipato alla successiva fase nazionale vendendosi assegnato uno dei posti disponibili in una delle province in cui vi è vacanza di posti.

Nel caso di specie il decorrere del tempo ha sempre maggiore incidenza negativa, tenuto conto che la procedura è in itinere e dovrebbe concludersi entro il prossimo 1° dicembre, data in cui saranno formalizzati i contratti di lavoro.

È la ristrettezza dei tempi della procedura concorsuale in corso a giustificare il ricorso allo strumento cautelare, venendo in rilievo la lesione di diritti primari connessi al rapporto di lavoro, inteso come strumento di soddisfacimento di bisogni materiali e spirituali, tutti riconducibili a diritti di rilievo costituzionale.

Peraltro, non secondarie sono le esigenze di carattere strettamente economiche, esse stesse meritevoli di tutela in sede cautelare essendo strumentali al soddisfacimento di bisogni primari di matrice costituzionale.

Come dedotto e documentato, il nucleo familiare del ricorrente è composto tra tre persone e allo stato gode del solo apporto economico della madre, percettrice di uno stipendio mensile netto di circa € 900,00 che, per buona parte, viene destinata al soddisfacimento dei bisogni dell'intero nucleo familiare.

L'aggiunta di uno stipendio sarebbe certamente utile per alleviare le difficoltà economiche in commento.

In definitiva sussistono gli elementi minimi del periculum in mora.

L'imminenza del pregiudizio (riferibile necessariamente ad eventi futuri), implica che l'evento dannoso temuto sia imminente e di vicina probabilità e che l'iter che conduce a tale evento sia già univocamente preparato e di certa realizzazione (in tal senso: Montesano, 1955).

Del resto la tutela cautelare non può subire interruzione o limitazioni, essendo essa un corollario indefettibile del principio di effettività della tutela giurisdizionale, che trova il



suo fondamento negli artt. 24, 103 e 113 Cost., nell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e negli artt. 6 e 13 della CEDU; ciò in quanto i tempi del processo (che possono essere ben più lunghi di quelli operativi dell'attività amministrativa) non devono andare a detrimento della parte che abbia ragione.

È, perciò, necessario un provvedimento cautelare che, nell'attesa della definizione del giudizio nel merito, ripristini in via interinale la legittimità lesa.

Sussiste, in definitiva, una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da legittimare la concessione della misura cautelare sussistendo, quindi, valide ragioni per evitare il consolidarsi di una situazione che potrebbe determinare, per il solo decorso del tempo, la perdita di un diritto non diversamente reintegrabile.

*** **

Allo stato il ricorrente, come in atti rappresentato e difeso,

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma affinché con provvedimento *inaudita altera parte* o, all'esito della comparizione delle parti, e previa fissazione della relativa udienza, voglia così provvedere:

- a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura selettiva per soli titoli per l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole di cui al DDG n. 1391 del 11/08/2023;
- b) ordinare alla p.a. resistente di adottare gli atti conseguenziali affinché il ricorrente possa partecipare alla citata procedura secondo le scansioni procedurale previste dal Bando disponendo la sua ammissione alla selezione;
- c) adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile ad assicurare provvisoriamente la tutela del diritto azionato;

NEL MERITO

- d) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a partecipare alla procedura selettiva per soli titoli per l'internalizzazione dei servizi di pulizia nelle scuole di cui al DDG n. 1391 del 11/08/2023;



- e) condannare, per l'effetto, la p.a. resistente ad adottare gli conseguenti e ad inserire il ricorrente nei propri ruoli in qualità di dipendente a tempo indeterminato e nella mansione di cui al Bando oggetto di causa;
- f) con vittoria degli onorari di causa sia della fase cautelare che della fase di merito, da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.

DOCUMENTI DEPOSITATI:

- 1) Bando DDG n. 1391/2023;
- 2) Domanda cartacea di partecipazione alla selezione con i relativi allegati;
- 3) Guida operativa servizio Istanze on line;
- 4) Email USR Basilicata esclusione;
- 5) Email USR Basilicata ammissione;
- 6) Comunicazione sui motivi dell'esclusione;
- 7) C2 storico ricorrente;
- 8) Certificazione Unica 2023 ricorrente;
- 9) Prospetto paga madre del ricorrente;
- 10) Stato di famiglia;
- 11) Dichiarazione sostitutiva di certificazione per esenzione del contrib. unificato.

Valore della controversia: indeterminato. Atto esente come da dichiarazione sostitutiva allegata. [11 Dichiarazione sostitutiva esenzione CU](#)

Villa d'Agri, 13 novembre 2023.

avv. C. Massimo Oriolo



ISTANZA EX ART. 151 C.P.C. PER LA DETERMINAZIONE DI MODALITÀ DI NOTIFICA ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI

Il sottoscritto, nella qualità in atti,

PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente a partecipazione alla selezione per soli titoli di cui al DDG n. 1391/2023;
 - tutti gli altri concorrenti partecipanti alla fase nazionale di detta selezioni hanno un interesse contrario a quello azionato dal ricorrente, quantomeno rapportato alla scelta delle sedi di lavoro;
 - il ricorso ut supra, nel rispetto del contraddittorio deve, quindi, essere notificato a tutti i candidati potenziali controinteressati (e/o litisconsorti);
 - la notifica del ricorso nei modi ordinari nei confronti di tutti i potenziali litisconsorti sarebbe impossibile a causa del loro considerevole numero e della particolare urgenza che riveste il presente procedimento;
 - la notificazione per pubblici proclami ex art. 150 cpc, oltre ad essere inadeguata in relazione all'eccezionale urgenza del presente procedimento, appare oltremodo onerosa.
- Vista la possibilità per il Giudice adito, a norma dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare, con decreto steso in calce all'atto, la notifica in modo diverso da quella stabilita per legge, e precisamente con qualunque mezzo idoneo, compresi, quindi, anche quelli per via telematica o telefax;
- vista la prassi, soprattutto nei giudizi contro il MIM, di consentire, ai sensi del suddetto art. 151 c.p.c., la notifica ai litisconsorti, mediante pubblicazione del ricorso integrale e del decreto sul sito internet dell'Amministrazione convenuta;
 - considerata anche la particolare urgenza della presente controversia,

Tutto ciò premesso,

CHIEDE



all'Ill.ma Autorità Giudiziaria adita, in applicazione dell'art. 151 c.p.c., l'autorizzazione alla notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i candidati partecipanti alla selezione di cui al DDG n. 1391/2023.

Villa d'Agri (PZ), 13.11.2023.

Con ossequio,

avv. C. Massimo Oriolo



Procedimento n. 3121-1-2023 R.G.

TRIBUNALE DI POTENZA
SOTTOSEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro;
letto il ricorso;
letti gli art. 669 quater e 700 c.p.c.;

FISSA

udienza di comparizione delle parti il 23 gennaio 2024 alle ore 9.30, assegnando al ricorrente termine fino al 30 dicembre 2023 per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.
Autorizza la notifica ex art. 151 cpc;

Potenza, 21 novembre 2023

Il Giudice del Lavoro
Eugenio FACCIOLO

